



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Via Salvo d'Acquisto n. 5/A – 44028 Poggio Renatico (FE)

C.F. e P.IVA 00339480386

tel. 0532/824511 fax 0532/824580

protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it – www.comune.poggiorenatico.fe.it

PEC: comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it

Area LL.PP.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Servizio di reperibilità e trattamento antigelo della viabilità
pubblica comunale
(CIG. Z743A8EEE7)**

Stagioni invernali 2023/2024- 2024/2025

Quadro Tecnico Economico del Biennio	Servizio a base d'asta	Euro	€ 21.500,00
	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Euro	€ 228,00
	Importo a base d'appalto	Euro	€ 21.728,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore dell'esecuzione



SOMMARIO

PARTE I – NORME CONTRATTUALI.....	4
Articolo 1: Oggetto dell'Appalto e Definizioni.....	4
Articolo 2: Descrizione sommaria del servizio	5
Articolo 3: Periodo e durata del servizio	5
Articolo 4: Ammontare dell'Appalto.....	5
Articolo 4bis: Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione dell'offerta.....	6
Articolo 5: Tariffe orarie	11
Articolo 6: Prezzi unitari e loro invariabilità	11
Articolo 7: Quota fissa per l'impegno dei mezzi e del personale.....	11
Articolo 8: Modalità di stipulazione del contratto.....	12
Articolo 9: Cauzione Provvisoria.....	12
Articolo 10: Cauzione Definitiva.....	12
Articolo 11: Subappalto.....	13
Articolo 12: Responsabilità in materia di subappalto	15
Articolo 13: Pagamento dei subappaltatori	16
Articolo 14: Consegnà del servizio ed esecuzione del contratto.....	17
Articolo 15: Fine del servizio.....	17
Articolo 16: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, Responsabilità.....	17
Articolo 17: Danni arrecati a manufatti in genere o a proprietà private	18
Articolo 18: Obblighi assicurativi.....	18
Articolo 19: Penali.....	19
Articolo 20: Pagamenti.....	19
Articolo 21: Risoluzione del contratto.....	20
Articolo 22: Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	20
Articolo 23: Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Articolo 24: Definizione delle controversie	21
Articolo 25: Tracciabilità dei pagamenti	21
Articolo 26: Spese contrattuali, imposte, tasse	22



Articolo 27: Osservanza di capitolati, leggi, norme e ordinanze	23
Articolo 28: Trattamento di dati personali	23
Articolo 29: Altre Informazioni	24
Articolo 30: Norme finali e di rinvio	24
PARTE II – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE.....	26
Articolo 31: Inizio del servizio.....	26
Articolo 32: Interventi di trattamento antigelo.....	26
Articolo 33: Disposizioni per assicurare la viabilità	27
Articolo 34: Modalità di inizio e svolgimento degli interventi	27
Articolo 35: Piano organizzativo, mezzi ed attrezzature occorrenti.....	28
Articolo 36: Organizzazione dei mezzi e loro manutenzione	29
Articolo 37: Recapiti.....	29
Articolo 38: Manodopera.....	29
Articolo 39: Contabilizzazione degli interventi.....	30
Articolo 40: Verifiche di conformità.....	29

PARTE I – NORME CONTRATTUALI

Articolo 1: Oggetto dell'Appalto e Definizioni

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di reperibilità e trattamento antigelo della viabilità pubblica comunale per le **stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025, rinnovabile per ulteriori due stagioni invernali a piena discrezione della Stazione Appaltante.**

Ove alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non fosse stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino all'individuazione del nuovo soggetto e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di aggiudicazione e riportato nel contratto di servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiungere o di escluderne alcune zone a piena discrezione.

I servizi oggetto del presente appalto comprendono principalmente le seguenti attività:

- Trattamento antigelo per viabilità veicolare e ciclopedonale (90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo).

Fanno, inoltre, parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 3 – Misure generali di tutela – del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e dei documenti allegati.

Con l'affidamento dei servizi, l'Affidatario si impegna ad eseguire, con personale e mezzi propri, gli interventi programmati entro le tempistiche dichiarate nel presente Capitolato.

L'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

Nel presente Capitolato Speciale sono assunte le seguenti definizioni:

- Impresa aggiudicataria dell'appalto: **Affidatario o Aggiudicatario**
- La stazione appaltante è il Comune di Poggio Renatico: **Amministrazione**

- Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante: **RUP**
- Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla stazione appaltante: **DE**

Articolo 2: Descrizione sommaria del servizio

L'espletamento del servizio, secondo le indicazioni elencate agli articoli successivi e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dai competenti uffici del Settore Lavori Pubblici, consiste principalmente:

- a) nel reperire e retribuire la mano d'opera occorrente e fornire i mezzi necessari per l'espletamento del servizio;
- b) nello spandimento di cloruri sul sedime stradale e marciapiedi per prevenire la formazione di ghiaccio (cloruri forniti dall'Ente);

Articolo 3: Periodo e durata del servizio

La durata stagionale normale del servizio è fissata dal **1 novembre al 31 marzo di ogni stagione invernale**, salvo il verificarsi di nevicate e/o condizioni meteorologiche eccezionali che possono avvenire prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso, l'appaltatore sarà tenuto comunque a intervenire a seguito di chiamata da parte dei competenti uffici del Settore Lavori Pubblici.

Articolo 4: Ammontare dell'Appalto e incidenza della Manodopera

L'importo complessivo presunto del servizio di reperibilità per trattamento antigelo della viabilità comunale che per le stagioni invernali 2023/2024 - 2024/2025 corrisponde ad €.21.728,00 al netto dell'IVA, di cui:

- €. 9.600,00 per servizio di reperibilità
- €. 11.900,00 per interventi di trattamento antigelo (stima di 140 ore)
- €. 228,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'importo relativo agli interventi di trattamento antigelo è presunto, lo stesso potrà variare, tanto in più quanto in meno, in base al numero di gelate.

I prezzi di aggiudicazione sono da ritenersi fissi e invariabili.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in unica soluzione nell'ultima fattura utile relativa alla singola annualità.

Si ricorda che l'art.23 (livelli di progettazione), comma 16, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione

collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

La stima dell'incidenza della manodopera è stata effettuata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Direttoriale n.70 del 01.08.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando il costo medio orario per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato, moltiplicato per il numero di ore lavorative presunte, come risulta dalla tabella sottostante.

La squadra di lavoro tipo si compone di 2 operai di differente specializzazione:

QUALIFICA	N. LAVORATORI	ORE STIMATE CADAUNO	TARIFFA ORARIA €/Ora	TOTALE
Operaio 2A	1	100	26,43	2.643,00
Operaio 1A	1	100	21,74	2.174,00
TOTALE EURO				4.817,00

Pertanto il costo della manodopera stimato ha un'incidenza pari al 44,34%.

I **requisiti di partecipazione alla gara** sono i seguenti:

1) I concorrenti dovranno, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. aver realizzato un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi finanziari utili non inferiore a € 20.000,00 iva esclusa per la gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara.

2) I concorrenti dovranno, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. aver eseguito regolarmente o avere in corso negli ultimi tre anni 2016/2017/2018 servizi di trattamenti antigelo della viabilità, a favore di committenti pubblici o privati per un importo annuale complessivamente pari ad almeno € 10.000,00 iva esclusa.

Articolo 4bis: Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione dell'offerta

La gara viene indetta dall'Amministrazione di Poggio Renatico a seguito di Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area LL.PP., con la quale si è stabilito di provvedere all'affidamento **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. nonché alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 2, approvate con Delibera n.1005 del 21/09/2016, e riportanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa"** valutabile secondo gli elementi sotto indicati, senza ammissione di offerte economiche in aumento. L'aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l'offerta per una parte del servizio.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione si riserva di procedere

con l'aggiudicazione del servizio fatta salva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità dell'offerta tecnica si procederà all'Aggiudicazione ai sensi dell'art.77, comma 2, del Regio Decreto n.827 del 23/05/1924, cioè mediante sorteggio.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, ripartiti come indicato nella successiva Tabella 1.

Tabella 1 – Punteggi disponibili

Descrizione	Punteggio massimo disponibile	Punteggio Complessivo
<i>Offerta Tecnica</i>	MAX 80 pti	
<i>Offerta Economica</i>	MAX 20 pti	
		100 pti

In Tabella 2 sono indicati i criteri di preferenza per la valutazione della componente tecnica dell'offerta. Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio massimo e per ogni criterio si evidenziano le metodologie di valutazione delle offerte a cui la commissione giudicatrice si atterrà.

Tabella 2 – Criteri di valutazione e punteggi massimi

DESCRIZIONE		PUNTI MAX
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA		Max 80 punti
1.	MEZZI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA': La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di Gara sulla base dei sub-criteri di seguito elencati:	Peso 37

1.1	<p>NUMERO DI MEZZI PER IL SERVIZIO</p> <p>Sarà valutato il numero di mezzi a disposizione per l'esecuzione del servizio. Saranno valutati sulla base della funzionalità come somma delle attrezzature proposte ponderata secondo la tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="266 450 1117 745"> <thead> <tr> <th data-bbox="266 450 478 544">TIPOLOGIA</th> <th data-bbox="478 450 691 544">GRANDE punti</th> <th data-bbox="691 450 903 544">MEDIO punti</th> <th data-bbox="903 450 1117 544">PICCOLO punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="266 544 478 663">Per il primo mezzo spargisale</td> <td data-bbox="478 544 691 663">2</td> <td data-bbox="691 544 903 663">1,5</td> <td data-bbox="903 544 1117 663">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="266 663 478 745">Per ulteriori mezzi</td> <td data-bbox="478 663 691 745">1</td> <td data-bbox="691 663 903 745">0,7</td> <td data-bbox="903 663 1117 745">0,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al concorrente che avrà proposto l'offerta migliore saranno riconosciuti 15 punti, agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.</p>	TIPOLOGIA	GRANDE punti	MEDIO punti	PICCOLO punti	Per il primo mezzo spargisale	2	1,5	1	Per ulteriori mezzi	1	0,7	0,5	sub-peso	15
TIPOLOGIA	GRANDE punti	MEDIO punti	PICCOLO punti												
Per il primo mezzo spargisale	2	1,5	1												
Per ulteriori mezzi	1	0,7	0,5												
1.2	<p>ALTRI MEZZI</p> <p>Altri mezzi o attrezzature diversi proposti ad integrazione della prestazione minima richiesta. Saranno valutati positivamente i mezzi in grado di svolgere funzioni accessorie ed integrative rispetto alle specifiche in appalto, a vantaggio della qualità del Servizio rispetto all'utenza. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione sulla base del grado di funzionalità della proposta. Es.: saranno valutati funzionali strumenti ed attrezzature che consentono il trattamento di aree anche non strettamente connesse alla sede carrabile (es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo: marciapiedi, piazze, piste ciclabili ed aree pubbliche.) La determinazione del punteggio verrà effettuata facendo riferimento alla valorizzazione complessiva dei giudizi assegnati dalla commissione: MASSIMA FUNZIONALITA': punti 4 FUNZIONALE: punti 2 NEUTRA: punti 1 NESSUNA POPOSTA punti 0</p>	sub-peso	10												
1.3	<p>TITOLO GIURIDICO DEL PARCO AUTOMEZZI</p> <p>Titolo giuridico del parco dei mezzi complessivamente messo a disposizione: proprietà, locazione finanziaria, nolo a freddo. La determinazione del punteggio verrà effettuata come media dei valori determinata secondo il metodo seguente: $(N. \text{veicoli in proprietà} * 1 + N. \text{veicoli in locazione finanziaria} * 0,75 + N. \text{veicoli nolo a freddo} * 0,30) / \text{numero complessivo veicoli}$. Al valore più alto saranno riconosciuti 10 punti, agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.</p>	sub-peso	10												
1.4	<p>CATEGORIA ECOLOGICA DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI</p>	sub-peso	2												

	<p>Categoria ecologica di immatricolazione di ognuno dei veicoli che il soggetto concorrente è tenuto a mettere a disposizione del servizio, secondo la seguente classificazione: Veicoli cat. Inferiore a Euro 1: punti 0 Veicoli cat. compresa tra Euro 1 e Euro 2: punti 0,50 Veicoli cat. compresa tra Euro 3 e Euro 4: punti 0,80 Veicoli cat. Euro 5 o superiore: punti 1 Per la determinazione del punteggio è necessario allegare alla documentazione di gara le carte di circolazione di tutti i veicoli. La determinazione del punteggio verrà effettuata come media dei valori determinata secondo il metodo seguente: $(n.\text{veicoli di categoria ecologica E1+E2} * 0,50 + n.\text{veicoli di categoria ecologica E3+E4} * 0,80 + n.\text{veicoli di categoria ecologica E5 o sup} * 1) / \text{numero complessivo veicoli}$. NB. I trattori agricoli e i mezzi d'opera non avendo una classificazione Euro verranno ritenuti al pari dei mezzi non catalizzati (categoria inferiore a Euro 1) Al valore più alto saranno riconosciuti 2 punti, agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.</p>		
2.	<p>LOGISTICA ED APPROVVIGIONAMENTI:</p> <p>La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di Gara sulla base dei sub-criteri di seguito elencati:</p>		Peso 43
2.1	<p>LOCALIZZAZIONE DEI CENTRI OPERATIVI LOGISTICI</p> <p>Sarà valutata la localizzazione dei centri operativi logistici con indicazione della relativa area di asservimento e del numero e tipologia di mezzi agli stessi assegnati (metodo qualitativo). La determinazione del punteggio verrà effettuata facendo riferimento alla valorizzazione complessiva dei giudizi assegnati dalla commissione ai singoli CLO della ditta offerente: MASSIMA FUNZIONALITA': punti 10 FUNZIONALE: punti 5 NEUTRA: punti 0 La determinazione del giudizio (massima funzionalità, funzionale e neutro) verrà effettuata con riferimento alla valutazione di ciascun CLO rispetto ai seguenti parametri: localizzazione del CLO rispetto alla viabilità principale e al territorio comunale: coefficienti: 10 – 5 - 0; Al valore più alto saranno riconosciuti 23 punti, agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.</p>	sub-peso	23
2.2	<p>ORGANIZZAZIONE DI RIFORNIMENTO, DISTRIBUZIONE E RICARICA</p> <p>Modalità di organizzazione dell'attività di rifornimento, distribuzione e ricarica dei materiali disgelanti con particolare riferimento alla distribuzione dei quantitativi di sale nelle strutture pubbliche e alle modalità di</p>	sub-peso	10



	<p>carico/approvvigionamento di detti materiali sui mezzi operativi in fase di esercizio (metodo qualitativo) evidenziando la modalità attraverso la quale è possibile :</p> <ul style="list-style-type: none">- addivenire ad una riduzione dei tempi medi di carico;- ad una razionalizzazione dei percorsi all'interno delle zone da asservire in maniera tale da ridurre al minimo l'effettuazione di KM a vuoto. <p>La determinazione del punteggio verrà effettuata facendo riferimento alla valorizzazione complessiva dei giudizi assegnati dalla commissione:</p> <p>MASSIMA FUNZIONALITA': punti 2 FUNZIONALE: punti 1 NEUTRA: punti 0</p> <p>Al valore più alto saranno riconosciuti 10 punti, agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.</p> <p>La determinazione del giudizio (massima funzionalità, funzionale, neutro,) verrà effettuata con riferimento alla valutazione i seguenti parametri:</p> <p>Modalità di approntamento del servizio di carico del sale sui singoli mezzi operativi – in fase di esercizio – che effettivamente consentano:</p> <ul style="list-style-type: none">- una riduzione dei tempi medi di carico- una riduzione dei Km a vuoto		
2.3	<p>MODALITA' DI STOCCAGGIO, PROTEZIONE, CUSTODIA</p> <p>Modalità stoccaggio, protezione e custodia degli ammassi di sale (metodo qualitativo), con particolare riferimento ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">- tipologia delle protezioni (tettoie aperte/chiusure ai lati, magazzini, Aree a cielo aperto ecc)- tipologia di sedime dell'area di stoccaggio- tipologia di residuo posto a tutela dell'area di stoccaggio <p>La determinazione del punteggio verrà effettuata facendo riferimento alla valorizzazione complessiva dei giudizi assegnati dalla commissione ai singoli CLO della ditta offerente:</p> <p>MASSIMA FUNZIONALITA': punti 2 FUNZIONALE: punti 1 NEUTRA: punti 0</p> <p>Alla più alta valorizzazione complessiva verrà assegnato il punteggio max = 10 alle altre valorizzazioni verrà assegnato il punteggio proporzionalmente inferiore</p>	sub-peso	10
OFFERTA ECONOMICA			Max 20 punti

	Percentuale unica di sconto sull'importo complessivo di gara		20
--	--	--	----

Articolo 5: Tariffe orarie

Per l'applicazione dei prezzi degli interventi di trattamento antigelo, l'importo s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno, effettivamente in attività di lavoro, per conto dell'amministrazione appaltante, pertanto non saranno incluse nelle prestazioni il fermo macchina per soste varie, riparazioni, ne' i viaggi di andata e ritorno dalla propria sede.

Nel prezzo orario degli interventi di trattamento antigelo s'intendono compresi anche il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni altro onere occorrente per l'impiego stabilito.

Si stabilisce il costo orario per gli interventi di trattamento antigelo in €. 85,00 (IVA esclusa).

Articolo 6: Prezzi unitari

I prezzi unitari per gli interventi di trattamento antigelo comprendono anche l'onere relativo alla sicurezza, alla posa in opera della eventuale necessaria segnaletica, l'impiego del personale e dei mezzi d'opera, oltre a tutto quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi di aggiudicazione derivanti dalla percentuale unica di sconto sono impegnativi e vincolanti per tutto il periodo dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge.

Si riporta di seguito l'Elenco dei prezzi Unitari:

Prog.	Descrizione	Costo Unitario
01	Quota Reperibilità annuale Spargisale su camion	€/cad 2.500,00
02	Quota Reperibilità annuale Spargisale su pickup o similare	€/cad 2.300,00
03	Costo orario intervento di trattamento antigelo	€/h 85,00

Articolo 7: Quota fissa per l'impegno dei mezzi e del personale

Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature sarà corrisposta una quota fissa, non a scalare, così come determinata dal precedente articolo 6, qualunque sia l'andamento meteorologico stagionale, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio.

Tale quota fissa sarà corrisposta per l'impegno dei mezzi (numero e tipo) indicati nel successivo articolo 38.

Articolo 8: Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata o comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.32, comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.

Articolo 9: Cauzione Provvisoria

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.L.76/2020 agli offerenti non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto alle prescrizioni ed alle percentuali di cui al summenzionato articolo 93 del Codice.

Articolo 10: Cauzione Definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto concerne le riduzioni si rimanda all'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

Per ogni altra prescrizione si rimanda alle prescrizioni dell'articolo 103 del Codice.

Articolo 11: Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) così come modificato dall'art.49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108:

“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art.106 comma 1 lettera d) del D.Lgs n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità della manodopera;

“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”;

“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare”;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Affidatario e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Affidatario provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - i. di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 2. l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 59, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- b. che l'Affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante stessa:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla

- normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;
- ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- c. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- i. se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 61, comma 2 ;
 - ii. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- d. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- e. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- f. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a. sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi alle prestazioni in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DE e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, se necessari e se presenti, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Affidatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Affidatario, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, se prevista, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 40 e 42 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili (se presenti).

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni stesse.

Se l'Affidatario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Articolo 12: Responsabilità in materia di subappalto

- 1 Ai sensi dell'art.49 comma 2 lettera c) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108 , *"Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto"*, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di prestazioni subappaltate.
- 2 Il DE e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

- 4 Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 45 del presente Capitolato speciale non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto di affidare.
- 5 Non si configurano come subappalti le attività elencate dell'art. 105 comma 3 del Codice dei contratti, per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante.
- 6 Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
- 7 L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.ro 276. L'Affidatario è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti

Articolo 13: Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/16); l'Affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/16), i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore,
 - b. all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 30, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 60 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d. alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a. l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera b.;
5. Nel caso che il pagamento non avvenga direttamente dalla stazione appaltante ai subappaltatori, l'Affidatario è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai

subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, e, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall'appaltatore principale. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

6. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Affidatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Affidatario e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a. e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Articolo 14: Consegna del servizio ed esecuzione del contratto

Il servizio di reperibilità potrà essere autorizzato in via anticipata dal RUP con apposito provvedimento. Nei casi normali l'esecuzione avrà il suo naturale avvio a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque durante i periodi indicati al precedente articolo 3.

Articolo 15: Fine del servizio

Il servizio di reperibilità cesserà automaticamente al di fuori dei periodi indicati al precedente articolo 3 del presente CSA.

Articolo 16: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, Responsabilità

Sono a totale carico dell'appaltatore:

1. L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme

antifortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato.

2. La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione dei lavori, dipendenti anche da cause di forza maggiore.
3. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera e indenne l'Amministrazione Comunale ed il suo personale.
4. Ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai competenti uffici del Settore Lavori Pubblici per i provvedimenti del caso.

Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:

1. il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. le norme di legge comprese nel Codice della Strada;
3. i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale.

Articolo 17: Danni arrecati a manufatti in genere o a proprietà private

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante, in difetto il Responsabile del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per controdedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.

Articolo 18: Obblighi assicurativi

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza suddetta dovrà essere depositata in copia entro 15 giorni dal ricevimento, da parte della Ditta aggiudicataria, della comunicazione di aggiudicazione pena, in caso di inottemperanza, la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. Nella polizza dovrà essere inserita l'idonea copertura assicurativa dei mezzi impiegati (soprattutto verso i terzi non trasportati e altre proprietà).

Articolo 19: Penali

Per tutti gli interventi effettuati a seguito di partenze ritardate del servizio, di cui all'art.34 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, verrà operata una **detrazione del 50%** delle ore dei mezzi e manodopera impiegati, compresi diversi risarcimenti a terzi o all'amministrazione comunale per gli eventuali disservizi cagionati.

Le detrazioni di cui sopra verranno applicate fino al raggiungimento massimo del 10% dell'importo contrattuale, oltre questo limite si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 20: Pagamenti

La liquidazione della "quota fissa" per l'impegno dei mezzi di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni.

Il pagamento per la sola quota fissa di cui al precedente capoverso verrà liquidata secondo le seguenti modalità:

- 40% del corrispettivo complessivo emissione fattura al 31/12/2023, 31/12/2024;
- 60% del corrispettivo complessivo al 31/03/2024, 31/03/2025;

Il pagamento degli interventi effettuati durante la stagione invernale avverrà in un'unica soluzione al termine della stagione stessa a seguito di presentazione di relativa fattura.

Verranno applicate le trattenute di legge e la liquidazione avverrà a seguito di tacitazione di ogni pretesa eventuale di danni arrecati a terzi.

Articolo 21: Risoluzione del contratto

Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'Art. 108 e l'Art. 109 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i..

Articolo 22: Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Articolo 23: Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. L'Impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dall'Amministrazione comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'ente per il pagamento di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari". Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso:

- l'inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l'obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);
- la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;

- il pagamento, da parte dell'Affidatario, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG;
- la comunicazione dell'Affidatario alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto.

Per le clausole che regolano la tracciabilità, ai sensi della L. 13/08/2010 n°136 e ss.mm.ii., possono essere utilizzati gli schemi allegati alla Determinazione ANAC n°8 del 18/11/2010 – Allegato 1.

Articolo 24: Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi degli articoli 205, 207, 208, del Codice e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Qualsiasi controversia, di natura tecnica amministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa.
4. La decisione compete di norma al dirigente interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto; in tali casi deciderà la Giunta Comunale.
5. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere la controversia, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice ordinario, a norma del codice di procedura civile ed è pertanto, competente il Foro di Ferrara.

Articolo 25: Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1 e 2.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che

- sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a. devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a., fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a., fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a., deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP(se associato) di cui all'articolo 1.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b. e c., o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48 del presente Capitolato speciale.
 - c. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 - d. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 26: Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;

- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. l'Affidatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei risultati della procedura di affidamento (avviso relativo agli appalti aggiudicati e avviso volontario per la trasparenza preventiva), se dovuti.
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
 5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 27: Osservanza di capitolati, leggi, norme e ordinanze

L'Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e nelle norme che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne (anche fuori del normale orario di lavoro) rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, nonché l'incolumità dei pedoni. L'Affidatario è, inoltre, tenuto a istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato per le parti applicabili.

Articolo 28: Trattamento di dati personali

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura.



L'impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni della normativa vigente comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Articolo 29: Altre Informazioni

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Emanuele Bianconi.

Il Direttore per l'Esecuzione del servizio è il geom. Emanuele Bianconi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Tecnico Istruttore, ing. Samantha Gessi - Ufficio Tecnico LL.PP. – via S.D'Acquisto, 5/A – 44028 – Poggio Renatico (FE) – 0532.824552 – email: sgessi@comune.poggiorenatico.fe.it

Articolo 30: Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Tutte le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Ferrara.

Il Responsabile Area LL.PP.
Geom. Emanuele Bianconi



PARTE II – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

Articolo 31: Inizio del servizio

Dopo l'affidamento la ditta dovrà essere in grado di dare inizio immediatamente al servizio secondo le indicazioni dei competenti uffici dell'Area Lavori Pubblici ed in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 32: Interventi di trattamento antigelo

Il trattamento antigelo dovrà essere svolto mediante spargimento, secondo le indicazioni del D.E., di sale cloruro di sodio (NaCl) mediante apposito spargisale. L'onere della fornitura dei cloruri occorrenti sarà a carico del Comune di Poggio Renatico.

I cloruri, attualmente stoccati presso il Magazzino Comunale in apposite big bags da 1mc, saranno consegnati all'Affidatario il quale avrà l'onere di stoccarne presso la propria struttura la quantità necessaria per almeno n.2 trattamenti antigelo su tutto il territorio comunale.

La Stazione Appaltante dichiara che statisticamente sono necessari n. 6 bigbags per un trattamento antigelo completo su tutte le strade del territorio comunale (sia del capoluogo che delle frazioni nonché le strade di collegamento).

Sarà onere della ditta appaltante richiedere, con congruo anticipo, al D.E. o a suo delegato appositamente individuato, la necessità di fornitura di cloruri al fine di rimpinguare le scorte minime in dotazione.

In alternativa l'affidatario potrà richiedere all'Ente appaltante la possibilità di stoccare presso la propria sede operativa quantità maggiori di cloruri.

Lo spargimento del prodotto dovrà di regola essere effettuato in periodo notturno, onde non subire gli inconvenienti dovuti al traffico cittadino nella regolare marcia dei mezzi ed al contempo non arrecare danni al regolare traffico e comunque previo accordo esplicito con il D.E. o proprio delegato.

Il trattamento antigelo, se necessario, dovrà essere eseguito anche sui marciapiedi prospettanti aree o edifici comunali e comunque in tutti quei posti segnalati dal D.E.

Il servizio di trattamento antigelo sulle strade del territorio dovrà essere svolto con n.2 spargisale in contemporanea secondo le seguenti specifiche:

1. Capoluogo: il trattamento antigelo dovrà essere eseguito con uno spargisale che provvederà allo spandimento dei cloruri lungo tutte le strade veicolari, ponti etc, dando priorità a tutte quelle zone particolarmente pericolose quali strade in ombra, ponti, curve pericolose, curve in ombra, etc. e in tutte quelle altre zone che si concorderanno con il D.E. o proprio delegato. E' onere dell'affidatario organizzarsi per l'approvvigionamento e la ricarica dei cloruri necessari al trattamento (Quantità statistica necessaria: 2 big bags).
2. Frazioni limitrofe e strade di collegamento: il trattamento antigelo dovrà essere eseguito con uno

spargisale che provvederà allo spandimento dei cloruri lungo tutte le strade veicolari delle frazioni e delle strade di collegamento di queste ultime al capoluogo, dando priorità a tutte quelle zone particolarmente pericolose quali strade in ombra, ponti, curve pericolose, etc. e in tutte quelle altre zone che si concorderanno con il D.E. o proprio delegato. Al fine del contenimento generale dei costi e della riduzione dei rischi, lo spargisale destinato a tale scopo dovrà essere trasportato su idoneo camion gru dotato di portata sufficiente a garantire la ricarica di cloruri allo spargisale in modo da rendere continuo il trattamento antigelo senza avere la necessità di rientrare presso la propria sede per la ricarica (Quantità statistica necessaria: 4 big bags).

Articolo 33: Disposizioni per assicurare la viabilità

E' vietato alla ditte chiudere al transito, per l'esecuzione del servizio di sua spettanza, le strade, i parcheggi o le piazze senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.

La suddetta autorizzazione, che si concede solo in casi eccezionali, dovrà indicare la durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che, caso per caso, fossero necessarie.

In ogni caso la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo, salvo neviccate eccezionali, il transito dei pedoni sui marciapiedi di competenza comunale e a non interrompere la circolazione dei veicoli di qualunque genere.

Articolo 34: Modalità di inizio e svolgimento degli interventi

L'Affidatario dovrà procedere allo svolgimento delle attività affidate in modo celere, efficiente ed economico per l'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare le priorità entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Affidatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'inizio dell'effettuazione degli interventi affidati e di quelli eventualmente richiesti dai competenti uffici dell'Area Lavori Pubblici, dovrà essere assicurato tempestivamente entro **30 minuti** dall'ordine telefonico impartito dal personale comunale preposto.

L'Affidatario dovrà dotarsi di mezzi e personale adeguato per l'accoglimento delle richieste inoltrate da parte degli uffici preposti del Comune di Poggio Renatico e darne immediato riscontro riferendo circa l'esecuzione dell'intervento richiesto o eventuali problemi che ne impediscano l'effettuazione.

Per quanto sopra l'Affidatario dovrà fornire un recapito telefonico (fisso e mobile) di reperibilità, nonché un indirizzo email a cui inoltrare le comunicazioni.

Di seguito si indicano le modalità di inizio e svolgimento del servizio appaltato:

Trattamento antigelo

Viabilità cittadina

La ditta, salvo diverse disposizioni del Responsabile del servizio, dovrà autonomamente attivarsi per i trattamenti antigelo, anche in via preventiva, ogniqualvolta le condizioni o le previsioni meteo lo consiglino.

In casi particolari il trattamento antigelo dovrà essere effettuato immediatamente dopo l'intervento di sgombero

neve.

Tali trattamenti dovranno essere ripetuti sino al ripristino delle condizioni normali di viabilità.

Gli interventi di spargimento cloruri dovranno essere effettuati in modo particolare sulle vie che presentano, anche per brevi tratti, particolari pendenze longitudinali e lungo gli accessi ai sottopassi, rampe e raccordi, lungo strade in ombra, e in tutte quelle zone ove la formazione di ghiaccio è più probabile (zone umide, zone poste a nord, ecc...)

Parcheggi

Gli interventi di spargimento cloruri andranno all'occorrenza effettuati anche sulle aree di parcheggio pubblico secondo le priorità indicate per il servizio di sgombero neve e comunque previo accordo con il D.E. o proprio delegato.

Viabilità pedonale

Gli interventi di spargimento cloruri andranno all'occorrenza effettuati, manualmente o con idoneo mezzo, anche lungo i marciapiedi prospettanti edifici od aree comunali oltre che sui passaggi pedonali a garanzia della percorrenza in sicurezza di tali percorsi.

Scuole

In merito a scuole ed edifici comunali si dovrà provvedere allo spargimento di cloruri secondo le disposizioni che verranno impartite dal D.E. o da proprio delegato in concomitanza allo specifico evento.

Articolo 35: Piano organizzativo, mezzi ed attrezzature occorrenti

L'Affidatario dovrà organizzare in modo autonomo i propri interventi in accordo con le disposizioni impartite dal D.E. o da proprio delegato.

L'Affidatario dovrà garantire la piena ed immediata disponibilità dei seguenti mezzi per i quali viene riconosciuta la corresponsione di una quota fissa di cui all'articolo 6 del presente C.S.A.

Il numero di mezzi da mettere a disposizione è definito all'articolo 36 del presente C.S.A.

I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dall'Affidatario dovranno essere perfettamente efficienti ed idonee allo svolgimento del servizio in oggetto, essere dotati dei necessari accessori, essere dotati di luce lampeggiante gialla e catene in acciaio a maglia fitta.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere omologati per l'impiego richiesto.

I mezzi dovranno essere assicurati per danni a terzi con idonea polizza assicurativa, da trasmettere in copia all'amministrazione prima dell'inizio del servizio.

La ditta sarà responsabile dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle attrezzature impiegate per il servizio.

Tutti i mezzi impiegati per il trattamento antigelo dovranno recare in maniera visibile sul parabrezza un cartello in formato "A4" con l'indicazione "Servizio trattamento antigelo - Comune di Poggio Renatico - Automezzo n.".

Tali mezzi, durante il servizio effettuato per il Comune di Poggio Renatico, non potranno essere impiegati per interventi a privati.

Articolo 36: Organizzazione dei mezzi e loro manutenzione

Al fine di garantire l'inizio del servizio entro i tempi previsti dal presente disciplinare, l'Affidatario è tenuto a presentare entro 10 gg. (dieci giorni) dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, l'elenco dei mezzi (anche ai fini della loro manutenzione) e dei conducenti, adibiti al servizio nonché le omologazioni dei mezzi allo specifico servizio.

Articolo 37: Recapiti

L'Affidatario dovrà assicurare un **recapito telefonico (fisso e mobile), un numero di fax e un indirizzo email** presso il quale dovranno essere reperibili permanentemente, nelle ore diurne e notturne, in giorni festivi o feriali, persone idonee a ricevere le disposizioni dal personale comunale preposto e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto e tempestivo espletamento del servizio.

Dovrà essere altresì fornito, per eventuali comunicazioni urgenti, il recapito telefonico (cellulare) di ogni autista dei mezzi impiegati per il servizio in oggetto.

Articolo 38: Manodopera

In casi estremamente eccezionali e a seguito di esplicita richiesta del D.E., l'Affidatario si impegna a fornire all'occorrenza, **entro un'ora dalla richiesta esplicita del responsabile del servizio**, tramite assunzione a propria discrezione e responsabilità, la manodopera occasionale per lo spandimento dei cloruri e quanto ritenuto necessario dalla stazione appaltante.

Nessun rapporto intercorrerà tra la stazione appaltante ed il personale adibito a tale servizio. L'Affidatario dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 ed agli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

Le tariffe della mano d'opera si ritengono onnicomprensive con applicazione del costo orario riportato all'articolo 6 del presente C.S.A. il quale NON sarà soggetto al ribasso specifico offerto in sede di gara dall'affidatario.

Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori.

In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla stazione appaltante od a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Articolo 39: Contabilizzazione degli interventi

Entro le ventiquattro ore successive ad ogni intervento, l'Affidatario dovrà consegnare ai competenti uffici dell'Area Lavori Pubblici, per la verifica e l'approvazione, la lista della manodopera e dei mezzi impiegati, con l'indicazione delle ore lavorate.

E' fatto obbligo tassativo alla ditta di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dai competenti uffici dell'Area Lavori Pubblici e di segnalare tempestivamente eventuali possibili eccedenze dalla cifra di contratto.

La ditta aggiudicataria, raggiunto l'80% dell'ammontare presunto del contratto, dovrà darne comunicazione scritta all'amministrazione al fine di rendere la stessa in grado di assumere i provvedimenti necessari per un ulteriore finanziamento, e potrà proseguire nel servizio oltre i termini finanziari del contratto solo previo ordine scritto dell'amministrazione stessa.

Articolo 40: Verifiche di conformità

A seguito di apposita comunicazione dell'Affidatario dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DE effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Affidatario.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità, che sarà effettuata direttamente dal DE, dovrà essere avviata **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** e concludersi **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dall'ultimazione delle prestazioni.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e le penalità di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

L'Affidatario si obbliga inoltre a fornire all'Amministrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta dall'Impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale.

L'Amministrazione potrà richiedere una maggiore cura nella esecuzione del servizio, nonché il potenziamento e il miglioramento della qualità dello stesso, qualora il livello sia ritenuto oggettivamente non sufficiente e non soddisfacente, per carenze di qualsiasi natura, rimanendo salva la facoltà dell'Ente di applicare le penali previste dall'art. 19 e di procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorressero le condizioni stabilite dall'art. 21 del presente Capitolato.



Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale dovrà firmarlo **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dal suo ricevimento.